



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 83 del 31.07.2020

Oggetto: Parere sulla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 175, comma 8, del D.lgs. 267/2000 (Variazione n. 2). Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 137 del 29.07.2020.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 09:00 circa, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 in materia di contenimento dal contagio del virus Covid-19, si è riunito in videoconferenza, il Collegio dei revisori dei conti per esprimere il proprio parere sulla variazione di bilancio n. 2 al bilancio 2020/2022 e assestamento generale.

La Presidente dichiara che, conformemente al Regolamento di funzionamento dell'Organo di Revisione approvato il 23 maggio 2019, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e trasmettere documenti. Il file della registrazione dell'incontro verrà archiviato a cura del Collegio.

Sono presenti i signori:

Dott.ssa Silvia Scardaccio Presidente

Dott. Andrea Boi Componente

Dott.ssa Donatella Rotilio Componente



PREMESSA

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*



Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

La legge di conversione del DL 34/2020 (articolo 106, comma 3-bis) ha differito al 30 settembre il termine per approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Resta invece fissata al 31 luglio la variazione di assestamento generale, mediante la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa (articolo 175, ottavo comma del Tuel).



La proroga si è resa necessaria al fine di contabilizzare correttamente le assegnazioni del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del DI n.34/2020, anche alla luce delle maggiori informazioni disponibili sul gettito perso.

Il rinvio del termine del 31 luglio non modifica comunque l'eventuale ulteriore scadenza prevista dal regolamento di contabilità dell'ente locale (articolo 193, secondo comma, del Tuel), che resta dunque da rispettare.

Nel contesto emergenziale in cui ci si trova a operare, il legislatore ha scelto di dare più tempo alla salvaguardia, anche perché, in caso di inadempimento, il testo unico prevede la stessa sanzione della mancata approvazione del bilancio (l'avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio).

La FAQ di Arconet n. 41 del 15 luglio 2020 ha precisato che "A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020 quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione";

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.05.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di cassa e competenza secondo lo schema di cui al D. Lgs 118/2011 e che con la medesima deliberazione è stata approvata anche la Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022.

Con deliberazione n. 79 del 30.06.2020 la Giunta comunale ha approvato lo schema del rendiconto 2019 composto dal Conto del bilancio, Conto economico e Stato patrimoniale.

Con verbale n. 80 del 15.07.2020 lo scrivente Organo, ricevuta la proposta di deliberazione consiliare n. 122 del 14.07.2020, ha approvato e trasmesso la propria relazione al rendiconto 2019;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato la variazione n. 1 sulla quale il Collegio ha rilasciato il proprio parere con verbale n. 74 del 26 giugno 2020.

L'ente non ha richiesto entro il termine del 30 aprile 2020 anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

Con delibera di Giunta n. 53 del 25.05.2020 è stata approvata la rinegoziazione dei mutui, per un debito residuo complessivo all' 01/01/2020 di € 4.513.925,96, con la Cassa Depositi e Prestiti che, con propria circolare n. 1300 del 23/04/2020, ha comunicato la propria disponibilità.



Nelle date 29.07.2020 e 30.07.2020 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e la documentazione necessaria all'esame della stessa.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Dall'esame della proposta di deliberazione n. 137 del 29.07.2020 si evince che viene applicata quota parte dell'Avanzo di Amministrazione che scaturisce dal Rendiconto al 31.12.2019, approvato nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 30.07.2020 e che, a seguito della variazione proposta, l'Avanzo Residuo è rappresentato come segue:

COMPOSIZIONE AVANZO	Avanzo al 31.12.2019	Utilizzo con Variazione n. 2	Avanzo residuo
Parte Accantonata	234.088.166,34	0,00	234.088.166,34
Parte Vincolata	130.962.428,55	11.738.062,76	119.224.365,79
Parte destinata a Investimenti	1.849.440,29	1.554.460,00	294.980,39
Parte Disponibile	17.170.481,15	2.599.000,00	14.571.481,15
TOTALI	384.070.516,43	15.891.522,76	368.178.993,67

La proposta di deliberazione di cui all'oggetto, è corredata dagli allegati A) B) C) D) che fanno parte sostanziale del presente parere.

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

L'Organo di Revisione, prende atto, inoltre, che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri di bilancio.



Le variazioni sono così riassunte:

2020	
Minori spese (programmi)	3.649.229,67
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	8.208.879,93
Avanzo di amministrazione	15.891.522,76
TOTALE POSITIVI	27.749.632,36
Minori entrate (tipologie)	3.738.292,86
Maggiori spese (programmi)	22.025.339,49
Maggiore FPV spesa (programmi)	1.986.000,01
TOTALE NEGATIVI	27.749.632,36

2021	
FPV entrata	1.986.000,01
Minori spese (programmi)	2.814.116,23
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	4.572.000,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	9.372.116,24
Minori entrate (tipologie)	1.194.837,95
Maggiori spese (programmi)	6.911.278,28
Maggiore FPV spesa (programmi)	1.266.000,01
TOTALE NEGATIVI	9.372.116,24

2022	
FPV entrata	1.266.000,01
Minori spese (programmi)	869.186,67
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	5.621.283,14
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	7.756.469,82
Minori entrate (tipologie)	313.701,43
Maggiori spese (programmi)	7.442.768,39
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	7.756.469,82



CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visti

- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 30/07/2020 ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- che l'impostazione del bilancio 2020-2021-2022 a seguito della variazione proposta è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di variazione di bilancio di previsione ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 articolo 175 comma 8, nonché sull'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo n. 187 del medesimo D.Lgs.

Il presente verbale, che si compone di numero sette fogli, viene concluso alle ore 09:45 successivamente protocollato e consegnato al Comune attraverso la piattaforma J-iride.

Firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori Conti

Dottoressa Silvia Scardaccio

Dottor Andrea Boi

Dottoressa Donatella Rotilio